

Offerta formativa al setaccio

Al riferimento sono i parametri predefiniti dal Cnf

GIOVANNA RAFFAELLA STUMPO

missioni di studio/Gruppi di lavoro.

Dfferta formativa conforme ai parametri fissati dal Consiglio nazionale forense. Oltre 240 mila avvocati tutti all'obbligo formativo trovano davanti organizzazioni e aziende che guardano alla formazione come a una nuova frontiera di business. Ma il professionista attento predilige l'offerta formativa conforme ai parametri di cui al nuovo regolamento Cnf n. 6/2014, impone elevati standard di accreditamento. In commercio, occorre quindi discernere bene procedura e regole.

ACCREDITAMENTO: la procedura in base al regolamento Cnf e Consigli dell'ordine (Cdo) per le rispettive competenze, accertano la sussistenza di requisiti in base all'Ente proponente e alla proposta formativa, necessari per l'attribuzione dei crediti formativi (Cf). In particolare:

il Cnf è competente in materia di:

i) Corsi di qualificazione professionale/culturale o per conseguimento del titolo di specialista; ii) Master di I° e II° livello; iii) Corsi giuridici in lingua straniera; iv) Corsi ex art. 22 Legge prof.; v) Corsi di rilevanza nazionale di natura seriale, e per eventi che si svolgono all'estero;

vi) pubblicazioni giuridico-forensi a diffusione nazionale;

vii) partecipazioni a commissioni di concorso per il ruolo giudiziario;

viii) attività di studio/aggiornamento individuale, sistemi telematici.

ix) Cdo sono competenti in materia di:

i) Corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-scientifiche in diritto sostanziale e processuale, anche in riferimento ai contenuti formativi di cui agli artt. 43 e 44 Legge prof. e ii) Fad e/o corsi giuridici di rilevanza locale;

iii) contratti di insegnamento giuridico presso università ed enti equiparati;

iv) partecipazioni a Commissioni di esame di Avvocati nei concorsi di rilevanza nazionale/forense;

v) attività di studio e aggiornamento individuale, sistemi telematici.

2. REQUISITI OBBLIGATORI: Cnf e Cdo rilasciano i Cf in base a uguali e uniformi criteri. A fini di accreditamento istituzionale, si richiedono: i) coerenza dei temi trattati con le finalità del Regolamento e attinenza alla professione sotto i profili tecnici, scientifici, culturali, interdisciplinari; ii) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza/intera giornata); iii) tipologia e qualità di supporti e dotazioni (ad es. proiezione filmati, diapositive, distribuzione materiali); iv) metodologia didattica (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (ev. spazio per domande, raccolta di quesiti); v) esperienze/competenze specifiche dei relatori per tipo di evento; vi) elaborazione/distribuzione di questionario di valutazione finale; vii) metodi di controllo di continuità ed effettiva partecipazione (ad es. previsione di verifiche intermedie e finale).

3. DOMANDA, DOCUMENTI DI CORREDO, TEMPISTICA: L'ente proponente è tenuto a presentare con congruo anticipo alle Commissioni competenti, domanda di accreditamento (con data, luogo di svolgimento, sessioni fruibili in caso di corsi per moduli, da realizzare nell'arco dell'anno formativo) come da modello allegato al Regolamento, corredata di:

- programma,
- documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO e le esperienze/competenze specifiche dei relatori,
- relazione con la piena valutazione dell'iniziativa formativa proposta.

Le Commissioni competenti: i) curano l'istruttoria, richiedendo ove del caso informazioni/documenti integrativi; ii) si pronunciano entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, attribuendo i Cf in base a «valutazione ponderata» dei requisiti di Regolamento, nel rispetto del numero minimo e massimo dei Cf attribuibili (art. 19 Regolamento); iii) - le Commissioni Locali - trasmettono alla Commissione Centrale i programmi degli eventi accreditati, entro 10 giorni dalla concessione dei Cf, con specificità degli stessi.

Tipologie corsi - commissioni di riferimento

Eventi a rilevanza nazionale/ Eventi seriali	Le attività formative di enti promotori fruibili su gran parte del territorio nazionale e con ripetizione in più Fori/distretti nello stesso anno formativo, sono accreditabili dal Cnf
Eventi a rilevanza locale	Le attività formative che interessano il singolo Foro e sono rivolte ai suoi Iscritti, sono accreditabili dal competente Cdo
Eventi Fad - Formazione a distanza	La formazione con modalità telematiche è accreditabile dal Cnf e/o dai Cdo. È d'obbligo, la garanzia del controllo della effettiva partecipazione
Commissione centrale per l'accREDITAMENTO	Istituita presso il Cnf, cura l'istruttoria e l'accREDITAMENTO del Cnf. Coordina le Commissioni locali dei Cdo circondariali, esercita poteri di valutazione e verifica. Riceve notizia delle attività accreditate dai Cdo e ne dà notizia sul sito del Cnf. Controlla le procedure di accREDITAMENTO e lo svolgimento di tutte le attività formative sul territorio nazionale
Commissione locale per l'accREDITAMENTO	Operativa in ciascun Cdo, svolge le stesse attività della Commissione centrale a livello locale. Ai suoi lavori possono partecipare professionisti esterni ed esperti di formazione. Ogni Commissione locale coopera con le altre dei diversi Cdo e con la Commissione centrale

IL CASO/TRA CONSULTAZIONI E PROPOSTE NORMATIVE

Bitcoin, focus in Uk, Usa e Russia

I bitcoin e le criptovalute stanno apportando una forte innovazione nel settore finanziario, costituendo una innovazione dirompente che si sta sviluppando con estrema velocità, rendendo obsoleti alcuni schemi. La sfida che tale novità pone ai regolatori è quella di contenere le esigenze di tutela dell'utenza, controllo a fini antiriciclaggio e antiterrorismo senza porre ostacoli allo sviluppo tecnologico in fase di accelerazione. Il governo del Regno Unito ha lanciato il 3 novembre 2014 una consultazione pubblica nel proprio sito www.gov.uk sulle Valute Digitali, con la pubblicazione di 13 domande per ottenere una panoramica del sistema delle Valute Digitali e indicazioni sui vantaggi e svantaggi e, eventualmente, a quale livello regolare le Valute Digitali, chiedendo altresì se è opportuno l'introduzione di nuove norme o l'utilizzo di norme nazionali, comunitarie o internazionali già esistenti. Detta consultazione pubblica è la prima fase del progetto del cancelliere dello Scacchiere George Osborne, annunciata i primi di agosto del 2014. Il governo intende esplorare le potenzialità delle valute virtuali e del denaro digitale per creare un ambiente ove tali innovazioni possano svilupparsi. Nel frattempo, in Usa si sta discutendo della «BitLicense» nello Stato di New York che propone l'introduzione di un'autorizzazione particolare, con la volontà di trovare un equilibrio tra regolamentazione finalizzata alla protezione dell'utente, lotta al riciclaggio e a attività illegali e sviluppo del settore. Le attività soggette sono:

- Ricezione o la trasmissione moneta virtuale per conto dei consumatori;
- Protezione, conservazione, o custodia o con-

in altro valore o la conversione o scambio di una valuta virtuale in un'altra forma di valuta virtuale;

- Acquisto e vendita di moneta virtuale in maniera professionale (da non confondersi con l'uso personale);
- Controllo, amministrazione o emissione di una moneta virtuale. (Nota: questo non si riferisce ai minatori di valuta virtuale.)

Sono esclusi da qualsiasi autorizzazione i commercianti o consumatori che utilizzano la valuta virtuale esclusivamente per l'acquisto o la vendita di beni o servizi. Il quadro normativo proposto è il prodotto di una inchiesta del Department of Financial Services of New York durata un anno, iniziata con un post su Reddit del Sovrintendente Ben Lawsky. In assoluta controtendenza la Federazione Russa che ha depositato nel sito www.regulation.gov.ru un progetto di legge che prevede il divieto di utilizzo e di emissione di criptovalute a seguito di impulso. Il progetto è stato pubblicato nel sito per consultazione ricevendo 119 commenti. Il progetto di legge è il completamento di un comunicato della Banca centrale del 27/1/2014 con la quale si avvertiva che nella Federazione Russa l'emissione di valute alternative è vietata: «In base all'articolo 27 della legge federale sulla Banca centrale della Russia, l'emissione di surrogati monetari è proibita». La relazione accompagnatoria al progetto di legge riflette che, attualmente, la legislazione russa vieta il rilascio di sostituti del denaro nel territorio ma non prevede sanzioni per il mancato rispetto del divieto e manca la definizione di «sostituti del denaro», tale per cui viene modificata la legge